



ANIT

Associazione Nazionale per
l'Isolamento Termico e acustico

LEGGI E NORME

Questo documento è stato scaricato dal sito www.anit.it

Scopri tutti i vantaggi dedicati ai soci ANIT
software, chiarimenti, guide, approfondimenti, sconti e molto altro

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 1° marzo 2022

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17.

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2021, n. 243.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica. (22G00020) Pag. 45

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 30 dicembre 2021.

Costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, istituiti dalla legge n. 178/2020 e sostenuti dal Fondo sviluppo e coesione, ai sensi della deliberazione CIPESS n. 48/2021. (Decreto n. 1371/2021). (22A01335) Pag. 50

Ministero della salute

DECRETO 30 dicembre 2021.

Ripartizione dell'incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. (22A01344) Pag. 54



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Sutent», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 141/2022). (22A01345) *Pag.* 61

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 140/2022). (22A01349) *Pag.* 63

DETERMINA 22 febbraio 2022.

Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali a base dei principi attivi «Vildagliptin» e «Sitagliptin» assoggettati alla Nota AIFA 100. (Determina n. DG/97/2022). (22A01348) ... *Pag.* 65

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 3 novembre 2021.

Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana - Riprogrammazione. (Delibera n. 67/2021). (22A01067) *Pag.* 70

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (22A01327) *Pag.* 164

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Posaconazolo Altan» (22A01328) *Pag.* 164

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Zentiva» (22A01329) *Pag.* 165

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina Vi.Rel Pharma» (22A01330) *Pag.* 166

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan» (22A01341) *Pag.* 167

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox» (22A01351) *Pag.* 167

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto del Partito politico «Europeisti» (22A01204) *Pag.* 168

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (22A01350) *Pag.* 176

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (22A01342) *Pag.* 176

Rilascio di *exequatur* (22A01343) *Pag.* 176

Ministero dell'interno

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A01331) *Pag.* 176

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A01332) *Pag.* 177

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A01333) *Pag.* 177

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A01334) *Pag.* 177

Ministero della giustizia

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria». (22A01356) *Pag.* 177

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Consorzio Terrebio società cooperativa in liquidazione», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (22A01352) *Pag.* 178



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17.

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali, nonché ulteriori misure urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, della salute e per il Sud e la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Art. 1.

Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali

di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 2.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

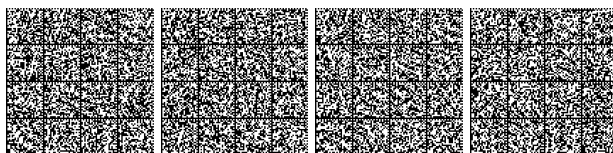
3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 3.

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente



svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 4.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto

i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

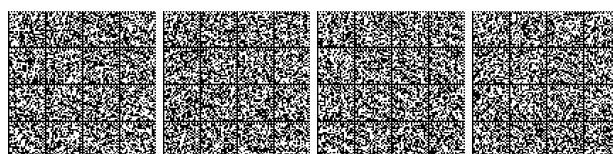
Art. 5.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercato energetico (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.



4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6.

Interventi in favore del settore dell'autotrasporto

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione

ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.



Art. 7.

Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurre gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui al comma 1.

Art. 8.

Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 14-*sexies*, è inserito il seguente:

«14-*septies*. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-*bis*.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «. Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».

Capo II

MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA ENERGETICA

Art. 9.

Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

Art. 10.

Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

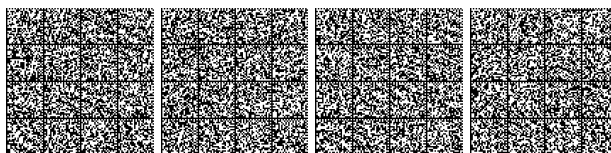
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Art. 11.

Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quiquies*, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale».



b) dopo il comma 1-*sexies* sono inseriti i seguenti:

«1-*septies*. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.

1-*octies*. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltai che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-*quater*, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-*quinquies* ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».

Art. 12.

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».

Art. 13.

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore

1. All'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «Per gli impianti *off-shore*» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,».

2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore*»;

b) al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore*»;

c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Art. 14.

Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.



Art. 15.

Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.».

Art. 16.

Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avvia, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizio-

ne ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.

3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

6. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 5.

Art. 17.

Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-bis) anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di pre-



visione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l’anno 2022, a euro 45 milioni per l’anno 2023 e a euro 10 milioni per l’anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l’anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all’erario;

b) quanto ad euro 55 milioni per l’anno 2022, ad euro 45 milioni per l’anno 2023 e ad euro 10 milioni per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 18.

Ferrovie dello Stato Italiane

1. Al comma 8 dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.».

2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all’articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall’articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

Art. 19.

Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero

dell’Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

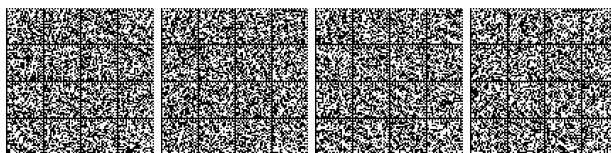
«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall’Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d’intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del demanio può curare anche l’esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell’ambito dell’attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero, possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).».

Art. 20.

Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla fornitura dell’energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 31 del decre-



to legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti millitari territoriali.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 21.

Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale

1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui all'articolo 4, del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:

a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;

b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;

c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale

liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARE-RA. L'ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

TITOLO II

POLITICHE INDUSTRIALI

Art. 22.

Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive

1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 23.

Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative

1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.



3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 24.

Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 301, dopo le parole «transizione ecologica e digitale» sono inserite le seguenti: «nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».

Art. 25.

Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

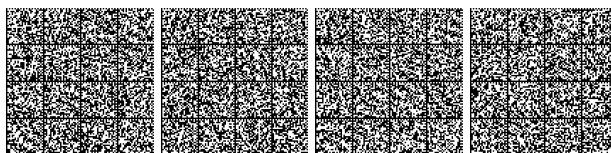
4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall'articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.



9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

TITOLO III REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 26.

Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-*septies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 27.

Contributi straordinari agli enti locali

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.

2. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.

3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all'articolo 243-*quinquies* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 28.

Rigenerazione urbana

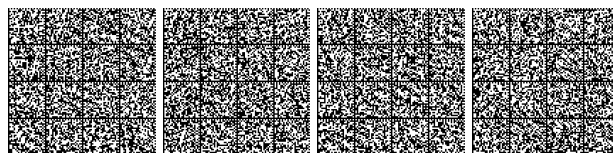
1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.

3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni per l'anno 2025 e a 280 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.



6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati i criteri di riparto» sono inserite le seguenti: «, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno»;

b) al comma 51 è inserito, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».

7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.

TITOLO IV ALTRE MISURE URGENTI

Art. 29.

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutati in 245,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 30.

Risorse relative all'emergenza COVID-19

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Com-

missario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Per le finalità di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati, come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 31.

Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari

1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata da parte di soggetti o Enti privati.»;

b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

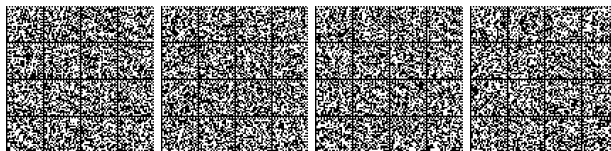
«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.».

2. Agli oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 32.

Disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza

1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 mi-



lioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinques, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Art. 33.

Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo

1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.»

2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo.»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 11 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal

Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15.»;

2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere la prova scritta, un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero di posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10.».

Art. 34.

Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»

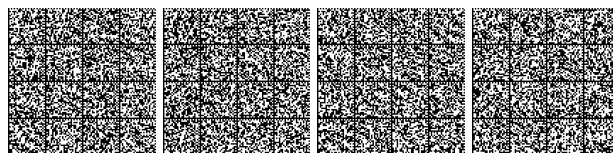
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità.»;

2) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;

3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;



4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;

c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea»;

d) all'articolo 9, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

e) all'articolo 10, comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare a un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, an-

che in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo.»;

g) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.».

2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, dopo le parole «di legittimità», sono inserite le seguenti: «nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

Art. 35.

Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-*bis*, è inserito il seguente:

«Articolo 34-*ter* (*Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione*). — 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».



Art. 36.

Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».

Art. 37.

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a»;

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.».

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quinto»;

c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13,

comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 38.

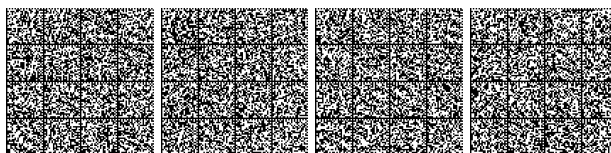
Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.

Art. 39.

Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.



Art. 40.

Sorveglianza radiometrica

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

Art. 41.

Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 42.

Disposizioni finanziarie

1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può di-

sporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 43.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

GUERINI, *Ministro della difesa*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

SPERANZA, *Ministro della salute*

CARFAGNA, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

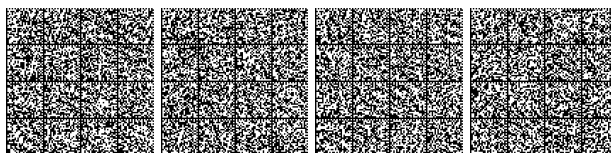
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA



ALLEGATO A
(articolo 40, comma 2)**“Allegato XIX**
(articolo 72, comma 3)**CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA
RADIOMETRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 3****Articolo 1**
(Definizioni)

1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato “decreto legislativo”, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “bianco di riferimento”: campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;
- b) “carico”: il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;
- c) “controllo radiometrico esterno rispetto al carico”: la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale $H^*(d)$ o dell'equivalente di dose direzionale $H'(d, \Omega)$, in $\mu\text{Sv/h}$, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto una predeterminata soglia di riferimento;
- d) “controlli doganali”: controlli descritti e disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all'esistenza, all'autenticità, all'accuratezza e validità di documenti;
- e) “fondo ambientale”: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;
- f) “formalità doganali”: tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;
- g) “grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito”: i luoghi in cui è esercitata l'attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 individuati nell'Allegato 3 del presente allegato;
- h) “materiali metallici di risulta”: rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche;
- i) “rottami metallici”: materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche, nonché i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attività siderurgiche e metallurgiche;



- j) “sorveglianza radiometrica”: l’obbligo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;
- k) “strumentazione radiometrica fissa”: apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all’eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:

- a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
- b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
- c) i contenuti della formazione da impartire al personale;
- d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

Articolo 3 (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d’importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell’allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano:

- a) attività d’importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell’allegato 2;
- b) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell’allegato 2, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Fatte salve le attività di controllo di cui al comma 4, l’applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b), opera su richiesta specifica delle autorità competenti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse.

4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b), l’applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresì nel caso di un’attività di



controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.

5. Con protocollo d'intesa tra le autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalità procedurali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonché i criteri di selettività per l'attività di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalità rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico.

Art. 4

(Ambito oggettivo di applicazione)

1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalità esecutive previste dal presente allegato:

- a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalità disciplinate, a seconda della tipologia di attività esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5;
- b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6;
- c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6.

2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e i principali nodi di transito, riportato nell'allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

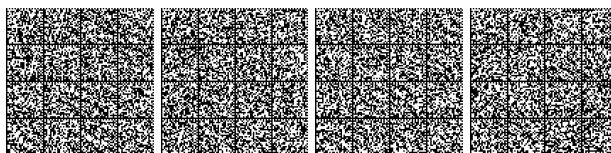
Art. 5

(Criteri di sorveglianza radiometrica)

1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalità di applicazione della medesima stabilite nell'articolo 6.

2. La sorveglianza radiometrica consiste:

- a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;
- b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo



visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.

3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco di riferimento, sono individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.

4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalità tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera b).

5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della consegna a destino.

6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.

7. Nell'ambito di una programmata attività di controllo di qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto.

Art. 6

(Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)

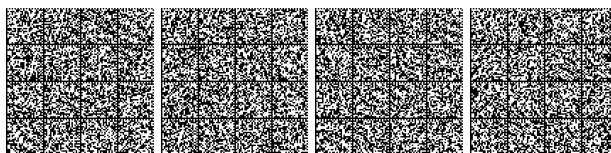
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:

- a) effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;
- b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:

- a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;
- b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.

3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le



autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.

4. I controlli di cui ai commi 1, 2 lettera a) e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).

6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).

Art. 7

(Attestazione della sorveglianza radiometrica)

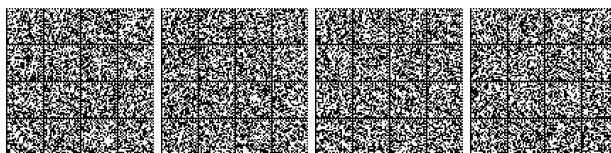
1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado deve contenere almeno tutte le seguenti informazioni:

- a) estremi del carico;
- b) tipologia del materiale metallico;
- c) provenienza;
- d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;
- e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;
- f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;
- g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f);
- h) nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;
- i) risultati delle misure radiometriche effettuate;
- j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.

2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attività per unità di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3.

3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo è istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma 1. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale.

4. Se il registro di cui al comma 3 è tenuto in formato elettronico devono essere effettuate



almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui è memorizzato; il *software* dell'archivio informatico è progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate.

Art. 8

(Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche)

1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo:

- a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o società di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica;
- b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9;
- c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilità dell'esperto di radioprotezione;
- d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.

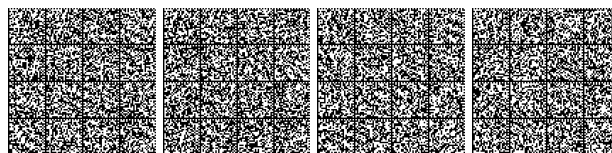
2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo.

Articolo 9

(Informazione e formazione del personale)

1. L'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I contenuti dell'informazione e della formazione comprendono:

- a) concetti base in materia di radioprotezione;
- b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti;
- c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica;
- d) nozioni sul riconoscimento dei tipi più comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori;
- e) modalità di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattività;
- f) modalità di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione;
- g) modalità di esecuzione dei controlli;
- h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all'interno dei carichi.



Articolo 10

(Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

1. Ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall'uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.
2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l'elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.



Allegato 1

Mod. IRME90

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI FINITI IN METALLO
(DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'IMPORTATION EN ITALIE DE FERRAILLES OU D'AUTRES MATERIAUX METALLIQUES RESIDUELLES ET DE PRODUITS METALLIQUES SEMI-FINIS OU COMPLETEMENT METALLIQUES/BEGLEITENDES DOCUMENT FÜR DEN EINFUHR VON SCHROTTMETALL ODER ANDEREN RESTMETALLMATERIALIEN UND HALBFERTIGTEN METALLPRODUKTEN ODER VOLLMETALLISCHEN PRODUKTE IN ITALIEN)

Sezione/Section/Sektion n° 1.

Mittente (Nome, Indirizzo, Paese)/ Expéditeur (Nom, Adresse, Pays)/ Absender (Name, Anschrift, Land):

Tel.: Fax:

Destinatario (Nome, Indirizzo, Paese)/ Destinataire (Nom, Adresse, Pays) / Empfänger (Name, Anschrift, Land):

Tel.: Fax:

Natura della merce / Nature de la marchandise / Warenbezeichnung:

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO/ INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT/ ANGABEN ZUM TRANSPORT



Provenienza via mare / provenance par mer/ Herkunft auf dem Seeweg

Nome della nave / Nom du navire / Name des Schiffes:

Nazionalità / Nationalité / Nationalität:

Porto di partenza / Port de départ / Abfahrtschafen:

Porto di arrivo / Port d'arrivée / Ankunftshafen:



Provenienza via terra

oppure

Scaricato da nave

Il trasporto sul territorio avviene:

per/ par/ durch Container

alla rinfusa/ en vrac / in loser Schüttung

Matricola/ Matricule / Matrikel

Ferrovia / Chemin de fer/ Eisenach

Stradale / Par route / Auf der Strasse

Vagone / Wagon n. :

Targa/ Transporteur / Beförderer

RISULTATI DEI CONTROLLI/ RESULTATS DES CONTROLES/ ERGEBNISSE DER KONTROLLE

Fondo naturale al momento del controllo:microSv/h

(Fond naturel local moyen au moment du control / Mittelwert der natürlichen lokalen Strahlung im Moment der Kontrolle)

Massimo valore rilevato in aria entro 20 cm dalle pareti del carico in caso di controllo con strumento portatile:microSv/h

(Valeur maximale relevée en air dans 20 cm des parois du chargement en cas de control avec instrument portable / Grösster Wert gemessen in der Luft binnen 20 cm von den Wänden der Ladung im Falle einer Kontrolle mit einem tragbaren Instrument)

Massimo valore rilevato in aria rispetto alle pareti del carico in caso di controllo con portale radiometrico:counts /Δ t*

(Valeur maximale relevée en air des parois du chargement en cas de control avec portique radiométrique / Grösster Wert gemessen in der Luft von den Wänden der Ladung im Falle einer Kontrolle mit radiometrischem Portal)

* Unità di misura temporale di riferimento (secondi, minuti...)/Unité de référence de mesure du temps (secondes, minutes)/

Relevereinheit der Zeit (Sekunden, Minuten ..)



Valore di riferimento del fondo naturale in caso di controllo con portale radiometrico.....counts / Δt^*

(Valeur de référence du fond naturel en cas de contrôle avec portique radiométrique/Referenzwert des natürlichen Hintergrunds bei Kontrolle mit radiometrischem Portal)

Tipo di sorgente radioattiva utilizzata per la verifica di buon funzionamento del portale radiometrico²:

(Type de source radioactive utilisée pour vérifier le bon fonctionnement du portail radiométrique/Art der radioaktiven Quelle, mit der die ordnungsgemäße Funktion des radiometrischen Portals überprüft wird)

Attività della sorgente radioattiva utilizzata per la successiva verifica alla data del controllo radiometrico:

Bq
(Activité de la source radioactive utilisée pour la vérification susmentionnée A la date du contrôle radiométrique; Aktivität der radioaktiven Quelle, die zum Zeitpunkt der radioaktischen Überprüfung für die oben genannte Überprüfung verwendet wurde)

DICHIARAZIONE / DECLARATION / ERKLÄRUNG

Il sottoscritto / Le soussigné / Der Unterzeichnet

Residente (Indirizzo, Paese)/ Résident (Adresse, Pays)/ Wohnhaft (Anschrift, Land):

Ente di appartenenza/Organisme d'appartenance/Zugehörige Organisation:

Qualifica/Qualification/Qualifikation:

Tel.:

Fax:

L'Esperto in radioprotezione responsabile delle misure radiometriche, dichiara che i controlli radiometrici eseguiti sul carico di cui si presenta il modulo non hanno fatto rilevare valori superiori alla fluttuazione media del fondo naturale locale di radiazioni. In fede.

Exécuteur des mesures radiométriques, déclare que les mesures exécutées sur le chargement, dont au présent formulaire, n'ont pas relevé des valeurs supérieures à la fluctuation moyenne du fond naturel local de rayonnement. Fait de bonne foi.

Ausführender für die Messung nuklearer Strahlung erklärt, dass die an der Ladung ausgeführten Messungen bezüglich dieses Formulars keine Werte angezeigt haben, die höher sind als die mittlere Schwankung der natürlichen lokalen Strahlung. In gutem Glauben.

Data / Date/ Datum:

Firma/

Signature/

Unterschrift

Sezione/Section/Sektion n° 2.

Visti dell'autorità competente/Visas de l'autorité compétente/Visa von der zuständigen Behörde



Allegato 2
Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici

PRODOTTI FINITI

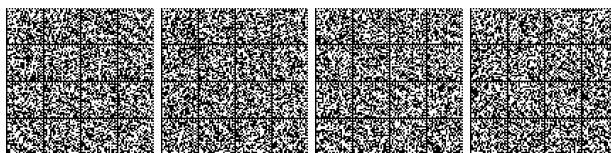
CODICE NC	DESCRIZIONE (la descrizione riportata è puramente indicativa e non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata nella nomenclatura combinata)
	LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
73101000	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili di capacità uguale o superiore a 50 litri
73102111	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per l'imballaggio delle conserve alimentari di capacità inferiore a 50 litri
73102119	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per l'imballaggio di bevande di capacità inferiore a 50 litri
73102191	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm di capacità inferiore a 50 litri
73102199	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm di capacità inferiore a 50 litri
73102910	Altri recipienti di capacità inferiore a 50 litri aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm
73102990	Altri recipienti di capacità inferiore a 50 litri aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm
73110011	Recipienti per gas compressi o liquefatti con pressione pari o superiore a 165 bar di capacità inferiore a 20 litri, di ghisa, ferro o acciaio
73151110	Catene per biciclette e motociclette
7319 4000	Spilli di sicurezza ed altri spilli
7319 9010	Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo
7319 9090	Ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili
73211110	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili con forno, compresi i forni separati
73211190	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili senza forno
73211200	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili liquidi
73211900	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili solidi
73218100	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili
73218200	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili liquidi
73218900	Stufe, caldaie a focolaio compresi gli apparecchi a combustibili solidi
73221900	Radiatori di ferro/acciaio
73229000	Distributori di aria calda di ferro/ghisa/acciaio (aventi un ventilatore o un soffiatore a motore)
73231000	Paglia di ferro o di acciaio. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi
73239200	Oggetti per uso domestico e loro parti di ghisa smaltati
73239300	Oggetti per uso domestico e loro parti di acciai inossidabili
73239400	Oggetti per uso domestico e loro parti di ferro o acciaio, smaltati
73239900	Oggetti per uso domestico e loro parti di ferro/acciaio non smaltati
73241000	Acquai e lavabi di acciai inossidabili
73242100	Vasche da bagno di ghisa, anche smaltate



73242900	Vasche da bagno di ferro/acciaio
73249000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
73269030	Scale e sgabelli a gradini
	LAVORI DI RAME
74181010	Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti
74181090	Altri oggetti per uso domestico e loro parti. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
74182000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
	LAVORI DI ALLUMINIO
76129020	Recipienti del tipo utilizzato per aerosol
76151010	Oggetti per uso domestico e loro parti. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi di getti di alluminio
76151030	Oggetti per uso domestico e loro parti spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm
76151080	Altri oggetti per uso domestico e loro parti spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
76152000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
	UTENSILERIA DI METALLI COMUNI; UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI
82011000	Vanghe e pale
82013000	Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi
82014000	Asce, roncole e simili utensili taglienti
82015000	Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano
82016000	Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani
82019000	Altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano
82021000	Seghe a mano
82022000	Lame di seghe a nastro
82023100	Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe) con parte operante di acciaio
82023900	Altre lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe), comprese le parti
82024000	Catene di seghe dette "taglienti"
82029920	Lame di seghe per la lavorazione dei metalli
82029980	Lame di seghe per la lavorazione di altre materie
82031000	Lime, raspe ed utensili simili
82032000	Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili
82033000	Cesoie per metalli ed utensili simili
82034000	Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili
82041100	Chiavi per dadi a mano ad apertura fissa
82041200	Chiavi per dadi a mano ad apertura variabile
82042000	Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico
82051000	Utensili per forare, filettare o maschiare
82052000	Martelli e mazze
82053000	Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno



82054000	Cacciaviti
82055100	Altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) per uso domestico
82055910	Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori per usi non domestici
82055980	Utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) per usi non domestici
82056000	Lampade per saldare e simili
82057000	Morse, sergenti e simili
82059010	Incudini fucine portatili mole con sostegno, a mano o a pedale
82059090	Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce
82060000	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
82081000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per la lavorazione dei metalli
82082000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per la lavorazione del legno
82083000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare
82084000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per macchine agricole, orticole o forestali
82089000	Altri coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici
82100000	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande
82111000	Assortimenti di coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili
82119100	Coltelli da tavola a lama fissa
82119200	Altri coltelli a lama fissa
82119300	Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
82119400	Lame
82119500	Manici di metalli comuni
82121010	Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili
82121090	Altri rasoi
82122000	Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbizzi in nastri
82129000	Altre parti di rasoi
82130000	Forbici a due branche e loro lame
82141000	Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame
82142000	Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
82149000	Altri oggetti coltelleria
82151020	Assortimenti simili contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati
82151030	Assortimenti di cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato, di acciai inossidabili
82151080	Assortimenti di cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato, di altri metalli
82152010	Assortimenti di cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciai inossidabili
82152090	Assortimenti di cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di altri metalli
82159100	Cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, argentati, dorati o platinati



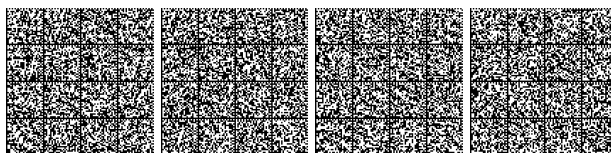
82159910	Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciai inossidabili
82159990	Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di altri metalli
	LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
83091000	Tappi a corona
83099010	Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm
83099090	Tappi a passo di vite e i tappi versatori, coperchi, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio
PRODOTTI SEMILAVORATI	
CODICE NC	DESCRIZIONE (la descrizione riportata è puramente indicativa e non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata nella nomenclatura combinata)
	LAVORI DI FONDERIA
73023000	Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio
73219000	Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio
73221100	Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento non elettrico) e loro parti, di ghisa (escluse le parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)
73239100	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non smaltati
73259990	Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi" (esclusi quelli di ghisa non malleabile o malleabile nonché palle e oggetti simili per mulini)
76169910	Lavori di getti di alluminio
81049000	Articoli di magnesio
84039010	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa
84109000	Parti di turbine e ruote idrauliche, e regolatori di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84314920	Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84399100	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84399900	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84509000	Parti di macchine per lavare la biancheria
84529000	Parti di macchine per cucire
84669120	Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84669220	Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84749010	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84769010	Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola
84769090	altre parti di macchine
84779010	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio



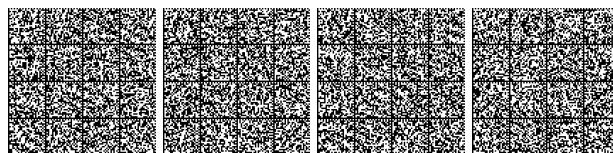
84799020	Parti di macchine ed apparecchi meccanici con una funzione specifica di getti di ghisa di ferro o di acciaio
84835020	Volani e pulegge, inclusi le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84836020	Innesti ed organi di accoppiamento, inclusi i giunti di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84839081	Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84879040	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di ghisa
84879051	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di getti di acciaio
85030091	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
86071910	Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
87083091	Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni, (esclusi quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 87083010)
87083099	Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni. (esclusi quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 87083010 e per i freni a disco)
87085020	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata ≤ 2500 cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della voce 8705
87085035	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelli per il montaggio dei veicoli della voce 87085020)
87085091	Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelle per il montaggio dei veicoli della voce 87085020 e quelle di acciaio stampato)
87085099	Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelle per il montaggio dei veicoli della voce 87085020 e quelle di acciaio stampato)
87087010	Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 870110, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata ≤ 2.500 cm ³ o con accensione a scintilla, di cilindrata ≤ 2.800 cm ³ , degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705
87087050	Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di autoveicoli per il trasporto di 10 e più persone ecc.
87087091	Parti di ruota a forma di stella ecc.
87169090	Altre parti di rimorchi e semirimorchi
	SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI
	RAME



7407 10 00	Barre e profilati di rame raffinato
7407 21 10	Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)
7407 21 90	Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)
7407 29 00	Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco
7407 29 00	Barre e profilati a base di altre leghe di rame
7408 11 00	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera i 6 mm
7408 19 10	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm
7408 19 90	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm
7408 21 00	Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)
7408 22 00	Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco
7408 29 00	Fili di altre leghe di rame
7409 11 00	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati
7409 19 00	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri
7409 21 00	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) arrotolati
7409 29 00	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) altri
7409 31 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) arrotolati
7409 39 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) altri
7409 40 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
7409 90 00	Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7410 11 00	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto
7410 12 00	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto
7410 21 00	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto
7410 22 00	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto
NICHEL	
7505 11 00	Barre e profilati, di nichel non legato
7505 12 00	Barre e profilati, di leghe di nichel
7505 21 00	Fili di nichel non legato
7505 22 00	Fili di leghe di nichel
7506 10 00	Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato
7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel
ALLUMINIO	
7604 10 10	Barre di alluminio non legato
7604 10 90	Profilati di alluminio non legato
7604 21 00	Profilati cavi di leghe di alluminio
7604 29 10	Barre di leghe di alluminio
7604 29 90	Profilati di leghe di alluminio
7605 11 00	Fili di alluminio non legato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7605 19 00	Fili di alluminio non legato, altri



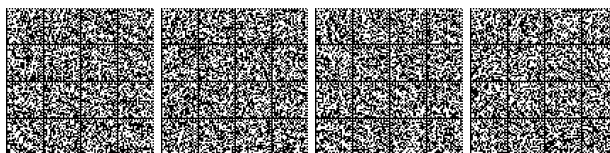
7605 21 00	Fili di leghe di alluminio di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7605 29 00	Fili di leghe di alluminio, altri
7606 11 10	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7606 11 91	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore a 3 mm
7606 11 93	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm
7606 11 99	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore superiore a 6 mm
7606 12 20	Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7606 12 92	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore a 3 mm
7606 12 93	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm
7606 12 99	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 6 mm
7606 91 00	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare
7606 92 00	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare
7607 11 11	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm. in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 Kg
7607 11 19	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm
7607 11 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm
7607 19 10	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore inferiore a 0,021 mm
7607 19 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore uguali o superiori a 0,021 mm ma non inferiore o uguale a 0,2 mm
7607 20 10	Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm
7607 20 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm. ma inferiore o uguale a 0,2 mm
PIOMBO	
7804 11 00	Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)
7804 19 00	Lamiere, di piombo
7804 20 00	Polveri e pagliette, di piombo
ZINCO	
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
STAGNO	
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno
ALTRI METALLI COMUNI	
8101 96 00	Fili di tungsteno (wolframio)
8101 99 10	Barre di tungsteno (wolframio) diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
8102 95 00	Barre di molibdeno diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli



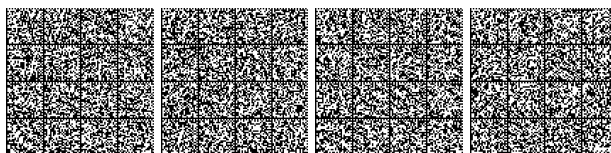
8102 96 00	Fili, di molibdeno
8103 90 10	Barre di tantalio diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
ex 81049000	(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio)
ex 81059000	(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto)
ex 81060090	(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto)
ex 81079000	(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio)
8108 90 30	Barre, profilati e fili, di titanio
8108 90 50	Lamiere, nastri e fogli, di titanio
ex 8109 90 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio)
ex 8110 90 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio)
ex 8111 00 90	(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese)
ex 8112 19 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio)
ex 8112 29 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo)
ex 8112 59 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio)
ex 8112 99 20	(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio), germanio)
ex 8112 99 30	(barre, profilati, fili, lamiere, di niobio (colombio), renio)
ex 8112 99 70	(barre, profilati, fili, lamiere, di gallio, indio, vanadio)
ex 8113 00 90	(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet)
7403 21 00	Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)
7403 22 00	Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)
7403 29 00	Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)
7502 20 00	Leghe di nichel
7601 20 20	Leghe di alluminio in placche e billette
7601 20 80	Leghe di alluminio, altri
7801 99 90	Piombo non raffinato non contenente antimonio altro
7901 20 00	Leghe di zinco
8001 20 00	Leghe di stagno
ex 8104 19 00	Magnesio greggio, altri
ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI DI METALLI MINORI	
8101 94 00	Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
8102 94 00	Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
8103 20 00	Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri
8105 20 00	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri
8106 00 10	Bismuto greggio; cascami e avanzzi; polveri
8107 20 00	Cadmio greggio; polveri
8108 20 00	Titanio greggio; polveri
8109 20 00	Zirconio greggio; polveri
8110 10 00	Antimonio greggio; polveri
8111 00 11	Manganese greggio; polveri
8112 12 00	Berillio greggio; polveri
8112 2110	leghe di cromo greggio, polveri contenenti in peso più di 10% di nichel
81122190	cromo greggio, polveri, altri
8112 51 00	Tallio greggio; polveri
8112 92 10	Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzzi; polveri
8112 92 31	Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzzi; polveri



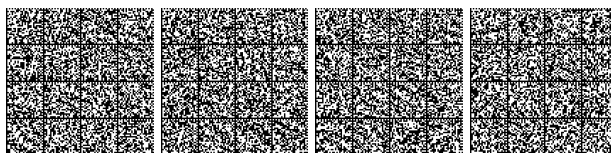
8112 92 81	Indio greggio; cascami e avanzzi; polveri
8112 92 89	Gallio greggio; cascami e avanzzi; polveri
8112 92 91	Vanadio greggio; cascami e avanzzi; polveri
8112 92 95	Germanio greggio; cascami e avanzzi; polveri
8113 00 20	Cermet greggio
	SEMILAVORATI SIDERURGICI
72061000	FERRO ED ACCIAI NON LEGATI IN LINGOTTI
72069000	ALTRE FORME PRIMARIE DI FERRO ED ACCIAI NON LEGATI
72181000	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAIO INOSSIDABILI
72241010	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI PER UTENSILI
72241090	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI, ALTRI
	BRAMME
72071210	BRAMME
72072032	
72189110	
72189180	
	BLUMI - BILLETTE
72071111	BLUMI BILLETTE
72071114	
72071116	
72071912	
72071980	
72072011	
72072015	
72072017	
72072052	
72072080	
72189911	
72189920	
72249002	
72249003	
72249005	
72249007	
72249014	
72249031	
72249038	
	COILS
72081000	COILS
72082500	
72082600	
72082700	
72083600	
72083700	
72083800	
72083900	



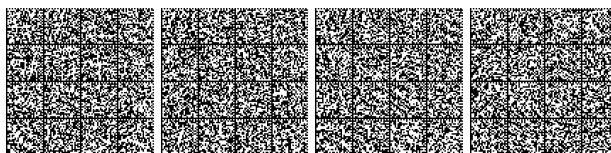
72191100	
72191210	
72191290	
72191310	
72191390	
72191410	
72191490	
72251910	
72253010	
72253030	
72253090	
	ROTAIE E ARMAMENTO
73021022	
73021028	
73021040	ROTAIE E ARMAMENTO
73021050	
73024000	
	PALANCOLE
73011000	PALANCOLE
	TONDO c.a. IN BARRE
72142000	TONDO c.a. IN BARRE
72149910	
	VERGELLA
72131000	
72132000	
72139110	
72139120	
72139141	
72139149	
72139170	
72139190	
72139910	VERGELLA
72139990	
72210010	
72210090	
72271000	
72272000	
72279010	
72279050	
72279095	
	BARRE CALDO MERCANTILI
72143000	
72149931	
72149939	BARRE CALDO MERCANTILI
72149950	
72149971	



72149979	
72149995	
72221111	
72221119	
72221181	
72221189	
72221910	
72221990	
72281020	
72282091	
72283020	
72283041	
72283049	
72283061	
72283069	
72283089	
72288000	
	MERCANTILI PIATTI
72149110	
72149190	MERCANTILI PIATTI
72282010	
72283070	
	NASTRI CALDO < 600 mm
72111400	
72111900	
72126000	
72201100	
72201200	NASTRI CALDO < 600 mm.
72261910	
72269120	
72269191	
72269199	
	LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI
72084000	
72085120	
72085191	
72085198	
72085210	
72085291	LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI
72085299	
72085310	
72085390	
72085400	
72089020	
72089080	



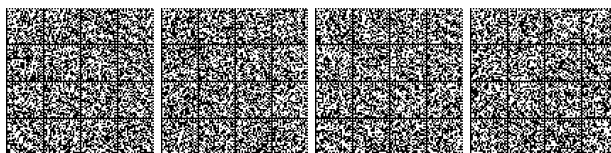
72109030	
72111300	
72192110	
72192190	
72192210	
72192290	
72192300	
72192400	
72254012	
72254015	
72254040	
72254060	
72254090	
	LAMIERE A FREDDO >600
72091500	LAMIERE A FREDDO >600
72091690	LAMIERE A FREDDO >601
72091790	LAMIERE A FREDDO >602
72091891	LAMIERE A FREDDO >603
72092500	LAMIERE A FREDDO >604
72092690	LAMIERE A FREDDO >605
72092790	LAMIERE A FREDDO >606
72092890	LAMIERE A FREDDO >607
72099020	LAMIERE A FREDDO >608
72099080	LAMIERE A FREDDO >609
72193100	LAMIERE A FREDDO >610
72193210	LAMIERE A FREDDO >611
72193290	LAMIERE A FREDDO >612
72193310	LAMIERE A FREDDO >613
72193390	LAMIERE A FREDDO >614
72193410	LAMIERE A FREDDO >615
72193490	LAMIERE A FREDDO >616
72193510	LAMIERE A FREDDO >617
72193590	LAMIERE A FREDDO >618
72199020	LAMIERE A FREDDO >619
72199080	LAMIERE A FREDDO >620
72255020	LAMIERE A FREDDO >621
72255080	LAMIERE A FREDDO >622
	BANDA NERA
72091899	BANDA NERA
72112380	
	LANIERINI/NASTRY MAGNETICI
72091610	LANIERINI/NASTRY MAGNETICI
72091710	
72091810	
72092610	
72092710	



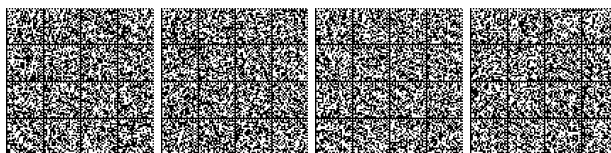
72092810	
72112320	
72251100	
72251990	
72261100	
72261980	
	LAMIERE/NASTRI STAGNATI
72101100	
72101220	
72101280	
72107010	LAMIERE/NASTRI STAGNATI
72109040	
72121010	
72121090	
72124020	
	LAMIERE T.F.S.
72105000	LAMIERE T.F.S.
72125020	
	LAMIERE/NASTRI ZINCATE
72104100	
72104900	
72123000	LAMIERE/NASTRI ZINCATE
72259200	
72269930	
	LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE
72103000	
72122000	LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE
72259100	
72269910	
	LAMIERE/NASTRI
72107080	
72124080	LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO
72259900	
72269970	
	LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO E ALTRI RIV. METALLO
72102000	
72106100	
72106900	
72109080	
72125030	LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.
72125040	
72125061	
72125069	
72125090	
	TUBI SENZA SALDATURA



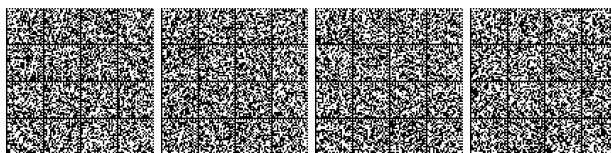
73041100	
73041910	
73041930	
73041990	
73042200	
73042300	
73042400	
73042910	
73042930	
73042990	
73043120	
73043180	
73043910	
73043952	
73043958	
73043992	
73043993	TUBI SENZA SALDATURA
73043998	
73044100	
73044910	
73044993	
73044995	
73044999	
73045112	
73045118	
73045181	
73045189	
73045910	
73045932	
73045938	
73045992	
73045993	
73045999	
73049000	
	TUBI SALDATI
73051100	
73051200	
73051900	
73052000	
73053100	
73053900	TUBI SALDATI
73059000	
73061110	
73061190	
73061910	
73061990	



73062100	
73062900	
73063011	
73063019	
73063041	
73063049	
73063072	
73063077	
73063080	
73064020	
73064080	
73065020	
73065080	
73066110	
73066192	
73066199	
73066910	
73066990	
73069000	
	PRODOTTI FUCINATI
72141000	
72223051	
72223091	PRODOTTI FUCINATI
72281050	
72284010	
72284090	
	BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO
72151000	
72155011	
72155019	
72155080	
72159000	
72166110	
72166190	
72166900	
72169110	
72169180	BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO
72222011	
72222019	
72222021	
72222029	
72222031	
72222039	
72222081	
72222089	
72223097	



72224050	
72224090	
72281090	
72282099	
72285020	
72285040	
72285061	
72285069	
72285080	
72286020	
72286080	
72287090	
	FILO TRAFILATO
72171010	
72171031	
72171039	
72171050	
72171090	
72172010	
72172030	
72172050	
72172090	
72173041	
72173049	
72173050	FILO TRAFILATO
72173090	
72179020	
72179050	
72179090	
72230011	
72230019	
72230091	
72230099	
72292000	
72299020	
72299050	
72299090	
	NASTRO A FREDDO
72112330	
72112900	
72119020	
72119080	NASTRO A FREDDO
72202021	
72202029	
72202041	
72202049	



72202081	
72202089	
72209020	
72209080	
72262000	
72269200	
	SEMILAVORATI FUCINATI
72071190	
72071290	
72071919	
72072019	
72072039	
72072059	SEMILAVORATI FUCINATI
72189919	
72189980	
72249018	
72249090	





Associazione Nazionale per
l'Isolamento Termico e acustico

ANIT ha tra gli obiettivi generali la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell'isolamento termico e acustico nell'edilizia e nell'industria come mezzo per salvaguardare l'ambiente e il benessere delle persone.

- diffonde la corretta informazione sull'isolamento termico e acustico degli edifici
- promuove la normativa legislativa e tecnica
- raccoglie, verifica e diffonde le informazioni scientifiche relative all'isolamento termico ed acustico
- promuove ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico e di mercato.

Diventa socio **ANIT** e scopri tutti gli strumenti e i vantaggi che potrai ricevere:



GUIDE ANIT

Per essere sempre
aggiornato sulle norme in
vigore



SOFTWARE ANIT

Per calcolare i parametri
energetici, igrotermici e
acustici degli edifici



CHIARIMENTI TECNICI

Mettiti in contatto con lo
Staff ANIT per ogni
dubbio o informazione



NEO-EUBIOS

La rivista specializzata sui
temi dell'efficienza
energetica e acustica

SCOPRI I SERVIZI E DIVENTA SOCIO ANIT

www.anit.it

Per informazioni
info@anit.it

Tel. 02 89415126

ANIT - Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico
Via Lanzzone 31- 20123 – Milano